



Roma, 01 APR. 1998

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI
DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA
MARINA MERCANTILE

A/ LE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

Divisione XVII Sez.
Prot. N. 5170987 Allegati DUE
A.2.5

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO: Comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia Decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni.

CIRCOLARE N°70
Serie I
Titolo: Demanio Marittimo

CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

e, per conoscenza:

COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
S E D E

Si fa seguito alla circolare n. 20 in data 27 gennaio 1995 concernente il medesimo oggetto.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale- n.14 del 19 gennaio 1998, è stato pubblicato il decreto n. 486 del 16 dicembre 1997, emanato dal Ministero dell'Interno in attuazione dell'articolo 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135 concernente lo snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia.

Detto articolo 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, comporta alcune modifiche rispetto a quanto a suo tempo disposto con la circolare cui si fa seguito.

Secondo il novello comma 2 quater -introdotto all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490- viene ripristinato l'obbligo di acquisire, per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, la documentazione c.d. "antimafia" almeno ogni 18 mesi ; obbligo che era venuto meno con l'avvenuta abrogazione dell'articolo 10-sexies della legge n. 575/1965 ad opera dell'articolo 3 della legge n. 47/1994.

Ed ancora in novello comma 2-ter, parimenti introdotto all'articolo 2 del decreto legislativo n. 490/1994, consente la facoltà, ai soggetti interessati, previa informativa all'Amministrazione, di richiedere direttamente alle Prefetture le "comunicazioni" previste dallo stesso articolo 2, comma 2.

Ulteriore snellimento delle procedure viene ora recato, in materia, dal citato decreto ministeriale n. 486/1997.

L'articolo 1, infatti, per i fini che qui interessano, esonera l'Amministrazione dal richiedere le comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 490/1994 nonché dall'acquisire l'autocertificazione di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 490/1994 qualora siano acquisite agli atti le certificazioni o attestazioni delle C.C.I.A.A. recanti la dicitura dell'articolo 5, comma 1 e che, come previsto all'articolo 1, comma 1, ad esse sono equiparate a tutti gli effetti.

Rimane immutato il limite di lire 50.000.000 (articolo 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47) al di sotto del quale "non è richiesta alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva".

Parimenti immutato rimane, di contro, l'obbligo di acquisire, direttamente da parte dell'Amministrazione -prima della stipula di contratti ovvero prima di rilasciare concessioni- le informazioni del Prefetto circa la sussistenza delle cause di divieto nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa qualora il valore dei contratti sia superiore a 500.000 ECU ovvero quello delle concessioni sia superiore a 300.000.000 (trecentomilioni).

Per i fini di cui sopra si comunica che il limite di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 490/1994 è fissato dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, in lire 986.166.458 (Novecentottantaseimilionicentosessantaseimilaquattrocentocinquantotto).

Per comodità di consultazione si ritiene di allegare due prospetti (all.A ed all. B) concernenti l'applicazione delle norme di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to CILIBERTI

per copia conforme all'originale

Capitano di Fregata (CP)
Giovambattista DOMINICI

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge 31 maggio 1965, n.575 "Disposizioni contro la mafia"

Legge 17 gennaio 1994, n.47 "Delega al governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575"

Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n.490 "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n.47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia"

Legge 23 maggio 1997, n.135 "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione"

Decreto Ministeriale (Interno) 16 dicembre 1997, n.486 "Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure di comunicazione antimafia"

.....
**CAMPO DI APPLICAZIONE NEI CASI DI RILASCIO O RINNOO DI
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

CASO A (Art.4, c.1 lett.b) – D.L.vo 490/94)

Prima della stipula dell'atto o del rilascio della licenza di concessione

OCCORRE ACQUISIRE le INFORMAZIONI

di cui al comma 4 (cioè quelle concernenti la sussistenza o meno delle cause di divieto indicate nell'Allegato 1 del D.L.vo 490/94), nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa:

QUANDO

In base al canone dovuto per l'intero periodo concessorio

Il valore della concessione è superiore a Lit.300.000.000 (trecentomilioni).

CASO B (Art. 3, c.1-D.L.vo 490/94)

Prima della stipula dell'atto o del rilascio della licenza di concessione

BASTA ACQUISIRE LA DICHIARAZIONE

Di cui all'art. 20 della legge n.15/68:

QUANDO

a) il valore della concessione è minore di Lit.300.000.000=

b) si tratta di rinnovo.

CASO C (Art. 3, c.1-D.L.vo 490/94)

Prima della stipula dell'atto o del rilascio della licenza di concessione

OCCORRE VERIFICARE LE COMUNICAZIONI DI CONFERMA

(da parte della Prefettura competente su richiesta nominativa avanzata dall'Amministrazione) delle **SEGNALAZIONI** della sussistenza delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti (vedi art.2, comma 2 D.L.vo 490/94).

QUANDO

- a) il valore della concessione è minore a Lit. 300.000.000=
- b) non si tratta di rinnovo.

CASO D (Art. 5 Legge 47/94)

Prima della stipula dell'atto o del rilascio della licenza di concessione

NON E' RICHIESTA ALCUNA CERTIFICAZIONE

QUANDO

Il valore complessivo della concessione è minore di Lit.50.000.000 (Cinquantamilioni).

NOTA BENE:

Nei casi "B" e "C" possono essere acquisite le certificazioni o attestazioni delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale (Interno) n. 486/1997)

Legge 31 maggio 1965, n.575 "Disposizioni contro la mafia"

Legge 17 gennaio 1994, n.47 "Delega al governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575"

Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n.490 "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n.47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia"

Legge 23 maggio 1997, n.135 "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione"

Decreto Ministeriale (Interno) 16 dicembre 1997, n.486 "Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure di comunicazione antimafia"

.....
**CAMPO DI APPLICAZIONE NEI CASI DI RILASCIO O RINNOO DI
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

CASO A (Art.4, c.1 lett.a) – D.L.vo 490/94)

Prima della stipula del contratto

OCCORRE ACQUISIRE le INFORMAZIONI

di cui al comma 4 (cioè quelle concernenti la sussistenza o meno delle cause di divieto indicate nell'Allegato 1 del D.L.vo 490/94), nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa:

QUANDO

In base al canone dovuto per l'intero periodo concessorio

Il valore del contratto è superiore a 500.000 E.C.U. (IVA ESCUSA)

(controvalore fino al 31.12.1999 = Lit.986.166.458)

CASO B (Art. 3, c.1-D.L.vo 490/94)

Prima della stipula del contratto

BASTA ACQUISIRE LA DICHIARAZIONE

Di cui all'art. 20 della legge n.15/68:

QUANDO

a) il valore del contratto è superiore a 500.000 E.C.U. (IVA ESCUSA)

b) si tratta di contratti dichiarati URGENTI.

CASO C (Art. 3, c.1-D.L.vo 490/94)

Prima della stipula del contratto

OCCORRE VERIFICARE LE COMUNICAZIONI DI CONFERMA

(da parte della Prefettura competente su richiesta nominativa avanzata dall'Amministrazione) delle **SEGNALAZIONI** della sussistenza delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti (vedi art.2, comma 2 D.L.vo 490/94).

QUANDO

- a) il valore del contratto è minore di 500.000 E.C.U.
- b) non si tratta di contratti dichiarati URGENTI.

CASO D (Art. 5 Legge 47/94)

Prima della stipula del contratto

NON E' RICHIESTA ALCUNA CERTIFICAZIONE

QUANDO

Il valore complessivo del contratto è minore di Lit.50.000.000 (Cinquantamiloni).

NOTA BENE:

Nei casi "B" e "C" possono essere acquisite le certificazioni o attestazioni delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale (Interno) n. 486/1997)